

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese <sup>(1)</sup>** ..... 1
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 2057/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002** ..... 12
  
- Regolamento (CE) n. 2058/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 14
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 2059/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 16
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 2060/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2019/94 per quanto concerne i certificati richiesti per l'importazione dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco** ..... 20
  
- Regolamento (CE) n. 2061/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 22
  
- Regolamento (CE) n. 2062/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, relativo alla ventisettesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999 ..... 25
  
- Regolamento (CE) n. 2063/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato ..... 26

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

**Consiglio**

2002/912/CE:

- \* **Decisione n. 1/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 5 giugno 2002, che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Bulgaria ai programmi comunitari** ..... 27

2002/913/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 2002, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002** ..... 29

Accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002 ..... 31

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2056/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 5 novembre 2002  
che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali  
sulle imprese  
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 <sup>(5)</sup> ha istituito un ambito comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità.
- (2) Gli sviluppi nell'integrazione monetaria, economica e sociale della Comunità richiedono l'estensione dell'ambito comune agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli altri servizi di intermediazione finanziaria e alle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria.
- (3) Il funzionamento e l'evoluzione del mercato interno hanno accresciuto l'esigenza di disporre di informazioni sull'efficacia del mercato stesso, in particolare nei settori degli enti creditizi, dei fondi pensione, degli altri servizi di intermediazione finanziaria e delle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria.
- (4) La liberalizzazione del commercio internazionale dei servizi finanziari richiede statistiche sulle imprese del settore dei servizi finanziari come supporto ai negoziati commerciali.

(5) L'elaborazione dei conti nazionali e regionali ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità <sup>(6)</sup>, richiede statistiche comparabili, complete e attendibili sulle imprese del settore dei servizi finanziari.

(6) L'introduzione della moneta unica avrà un impatto decisivo sulla struttura del settore dei servizi finanziari e sui flussi transfrontalieri di capitali, il che mette in luce l'importanza delle informazioni sulla competitività, il mercato interno e l'internazionalizzazione.

(7) La buona gestione delle politiche da parte delle autorità competenti in materia di controllo prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario implicano la necessità di disporre di informazioni complementari sugli enti creditizi e sui servizi connessi.

(8) Un settore dei fondi pensione in pieno sviluppo potrebbe contribuire a stimolare i mercati dei capitali a trarre maggiore vantaggio dalle norme in materia di liberalizzazione degli investimenti.

(9) La decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» <sup>(7)</sup>, ha riconfermato la necessità di disporre di dati, statistiche ed indicatori affidabili e comparabili come strumenti chiave per la valutazione dei costi connessi con l'osservanza dei regolamenti in materia d'ambiente.

<sup>(1)</sup> GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 129 e  
GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 340.

<sup>(2)</sup> GU C 260 del 17.9.2001, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU C 131 del 3.5.2001, pag. 5.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2001 (GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 213), posizione comune del Consiglio del 20 giugno 2002 (GU C 228 E del 25.9.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(5)</sup> GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

<sup>(7)</sup> GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

- (10) Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom <sup>(1)</sup>, il comitato consultivo bancario istituito dalla direttiva 77/780/CEE <sup>(2)</sup>, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 91/115/CEE <sup>(3)</sup> e il comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE <sup>(4)</sup> sono stati consultati,

16 110 (numero di persone occupate).

Tali risultati preliminari o stime devono essere disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV.1 ad eccezione delle sezioni H, I e K della NACE REV.1, per le quali devono essere disaggregati secondo i raggruppamenti di cui alla sezione 9. Per la divisione 67 della NACE REV.1 la trasmissione dei risultati preliminari o delle stime è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.»;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sugli enti creditizi (allegato 6),
  - un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui fondi pensione (allegato 7).»;
- 2) è aggiunto il testo degli allegati 6 e 7 di cui all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

L'allegato 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:

- 1) alla sezione 5 è aggiunta la frase seguente:
 

«Tuttavia, il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV.1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.»;
- 2) la sezione 8 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 8

#### Trasmissione dei risultati

1. I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, ad eccezione della classe 65.11 della NACE REV.1 e delle attività della NACE REV.1 che rientrano negli allegati 5, 6 e 7. Per la classe di attività 65.11 della NACE REV.1 il termine di trasmissione è di dieci mesi. Per le attività che rientrano negli allegati 5, 6 e 7 il termine figura negli allegati suddetti. Tuttavia, il termine di trasmissione dei risultati sulle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV.1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
2. Ad eccezione delle divisioni 65 e 66 della NACE REV.1, risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le caratteristiche seguenti:

12 110 (fatturato)

- 3) nella sezione 9, la sezione J è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE J

Intermediazione finanziaria

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali ripartendoli in base alle classi della NACE REV.1.»;

- 4) alla sezione 10, punto 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la definizione, la struttura e la disponibilità di informazioni sulle unità statistiche classificate nelle sezioni M, N e O della NACE REV.1.»

#### Articolo 3

L'allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:

- 1) alla sezione 4, punto 3, dopo la variabile 21 11 0 (investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento — per lo più attrezzature «end of pipe») è inserita la caratteristica seguente:

«21 12 0 — Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite ("tecnologia integrata") (\*);»;

- 2) la nota a piè di pagina nella sezione 4, punto 3, è sostituita dalla seguente:

«(\*) Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE REV.1 rappresenta in uno Stato membro meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0, 22 11 0 e 22 12 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.»;

- 3) alla sezione 4, punto 4, dopo la variabile 20 31 0 [acquisti di elettricità (valore)] è inserita la caratteristica seguente:

«21 14 0 — Spese correnti complessive per la tutela ambientale (\*);»;

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

<sup>(2)</sup> GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).

<sup>(3)</sup> GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

<sup>(4)</sup> GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

4) alla sezione 4, punto 4, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(\*) Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE REV.1 rappresenta in uno Stato membro meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alla caratteristica 21 14 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.»

5) alla sezione 5 sono aggiunti i punti seguenti:

«3. Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 è l'anno civile 2001.

4. Le statistiche sulla caratteristica 21 12 0 vanno elaborate su base annuale. Le statistiche sulla caratteristica 21 14 0 vanno elaborate su base triennale.»

6) alla sezione 7, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 sono ripartiti in base al livello a 2 cifre (divisioni) della NACE REV.1.»

7) alla sezione 7 è aggiunto il punto seguente:

«7. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 devono essere disaggregati secondo i seguenti settori ambientali: protezione dell'aria e del clima,

gestione delle acque di scarico, gestione dei rifiuti e altre attività di tutela ambientale. I risultati relativi ai settori ambientali sono ripartiti al livello a 2 cifre (divisioni) della NACE REV.1.»

8) alla sezione 9 è inserita la seguente caratteristica:

«21 11 0 — Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature "end of pipe").»

Per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 è aggiunta la seguente osservazione:

«Disaggregazione specifica unicamente per i settori ambientali biodiversità e paesaggio, suolo e acque sotterranee»;

9) alla sezione 10 è aggiunta la frase seguente:

«Ai fini dell'elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0, il periodo di transizione può essere prorogato fino ad altri quattro anni secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.»

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

T. PEDERSEN

## ALLEGATO

## «ALLEGATO 6

**MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEGLI ENTI CREDITIZI***Sezione 1***Obiettivo**

Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento nel settore degli enti creditizi. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore degli enti creditizi a livello nazionale, comunitario e internazionale.

*Sezione 2***Settori**

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento e, in particolare:

- 1) ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento degli enti creditizi;
- 2) all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali e delle attività per prodotto, delle attività internazionali, dell'occupazione, del patrimonio nonché di altre attività e passività.

*Sezione 3***Ambito d'applicazione**

1. Le statistiche devono essere elaborate per le attività degli enti creditizi di cui alle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1.
2. Le statistiche devono essere elaborate per le attività di tutti gli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari <sup>(1)</sup>, ad eccezione delle banche centrali.
3. Le succursali di enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio <sup>(2)</sup>, le cui attività rientrano nelle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1, devono essere equiparate agli enti creditizi di cui al punto 2.

*Sezione 4***Caratteristiche**

Le caratteristiche figurano in appresso. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all'allegato 1. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento sono equiparati a detto anno di riferimento.

L'elenco comprende:

- i) le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva 86/635/CEE: per la parte "attivo" dello stato patrimoniale: voce 4; per la parte "passivo" dello stato patrimoniale: aggregato delle voci 2 a) + 2 b), aggregato delle voci 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;
- ii) le caratteristiche di cui all'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE: voce 2, aggregato delle voci 3 a) + 3 b) + 3 c), voce 3 a), voce 4, voce 5, voce 6, voce 7, aggregato delle voci 8 a) + 8 b), voce 8 b), voce 10, aggregato delle voci 11 + 12, aggregato delle voci 9 + 13 + 14, aggregato delle voci 15 + 16, voce 19, aggregato delle voci 15 + 20 + 22, voce 23;

<sup>(1)</sup> GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 26.5.2000 pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

iii) le seguenti caratteristiche supplementari:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	<b>Dati strutturali</b>	
11 11 0	<i>Numero di imprese</i>	
11 11 1	Numero di imprese ripartito in base allo status giuridico	
11 11 4	Numero di imprese ripartito in base alla sede dell'impresa madre	
11 11 6	Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza del totale dello stato patrimoniale	
11 11 7	Numero di imprese ripartito in base alla categoria di enti creditizi	
11 21 0	<i>Numero di unità locali</i>	
11 41 1	Numero complessivo di succursali ripartito in base all'insediamento in paesi extra-SEE	
11 51 0	Numero complessivo di società affiliate finanziarie ripartito in base all'insediamento in altri paesi	
	<b>Dati contabili: conto profitti e perdite</b>	
42 11 0	Interessi da ricevere e redditi analoghi	
42 11 1	Interessi da ricevere e redditi analoghi derivanti da titoli a reddito fisso	
42 12 1	Interessi da versare e oneri analoghi connessi con obbligazioni emesse	
12 12 0	<i>Valore della produzione</i>	
13 11 0	<i>Acquisti complessivi di beni e servizi</i>	
13 31 0	<i>Costi del personale</i>	
12 14 0	<i>Valore aggiunto ai prezzi di base</i>	Facoltativo
12 15 0	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	
	<b>Dati contabili: stato patrimoniale</b>	
43 30 0	Totale dello stato patrimoniale (EC)	
43 31 0	Totale dello stato patrimoniale ripartito in base alla sede dell'impresa madre	
43 32 0	Totale dello stato patrimoniale ripartito in base allo status giuridico	
	<b>Dati per prodotto</b>	
44 11 0	Interessi da ricevere e redditi analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
44 12 0	Interessi da versare e oneri analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
44 13 0	Commissioni da ricevere ripartite per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
44 14 0	Commissioni da versare ripartite per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
	<b>Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione</b>	
45 11 0	Ripartizione geografica del numero complessivo di succursali con sedi nel SEE	
45 21 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi	
45 22 0	Ripartizione geografica del totale dello stato patrimoniale	
45 31 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in altri paesi del SEE)	Facoltativo
45 41 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni delle succursali (in paesi extra-SEE)	Facoltativo

Codice	Descrizione	Osservazioni
45 42 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati da operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in paesi extra-SEE)	Facoltativo
	<b>Dati sull'occupazione</b>	
16 11 0	Numero di persone occupate	
16 11 1	Numero di persone occupate ripartito in base alla categoria di enti creditizi	
<b>16 11 2</b>	<b>Numero di persone occupate di sesso femminile</b>	
16 13 0	Numero di dipendenti	
<b>16 13 1</b>	<b>Numero di dipendenti di sesso femminile</b>	
16 14 0	Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno	
	<b>Dati residui</b>	
47 11 0	Numero di conti ripartito per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
47 12 0	Numero di prestiti e di anticipazioni ai clienti ripartito per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
47 13 0	Numero di distributori automatici di banconote (ATM) detenuti dagli enti creditizi	

iv) le caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 21 0	Numero di unità locali	
13 32 0	Retribuzioni	Facoltativo
16 11 0	Numero di persone occupate	

#### Sezione 5

##### Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2001.

#### Sezione 6

##### Elaborazione dei risultati

1. I risultati devono essere ripartiti separatamente in base alle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1.
2. I risultati delle statistiche regionali sono ripartiti secondo il livello a 4 cifre (classi) della NACE REV.1 e il livello 1 della nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

#### Sezione 7

##### Trasmissione dei risultati

Il termine di trasmissione dei risultati è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento. Esso non supera un periodo di dieci mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento.

#### Sezione 8

##### Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

La Commissione informa il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti circa l'attuazione del presente modulo e di tutte le misure d'adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, come pure di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

*Sezione 9***Studi pilota**

1. Per le attività contemplate dal presente allegato, la Commissione istituisce i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:
  - a) informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale;
  - b) informazioni sulle reti di distribuzione;
  - c) informazioni necessarie per disaggregare, in prezzo e in volume, le transazioni degli enti creditizi.
2. Gli studi pilota devono mirare a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

*Sezione 10***Periodo di transizione**

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

---

## ALLEGATO 7

## MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI SUI FONDI PENSIONE

## Sezione 1

**Obiettivo**

Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore dei fondi pensione. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore dei fondi pensione a livello nazionale, comunitario e internazionale.

## Sezione 2

**Settori**

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento e, in particolare:

- 1) ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento dei fondi pensione;
- 2) all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali, delle caratteristiche degli iscritti ai fondi pensione, delle attività internazionali, dell'occupazione, degli investimenti e delle passività.

## Sezione 3

**Ambito d'applicazione**

1. Le statistiche vanno elaborate per tutte le attività di cui alla classe 66.02 della NACE REV.1, che riguarda le attività dei fondi pensione autonomi.
2. Va elaborata una serie di statistiche per imprese con fondi pensione non autonomi, che rappresentano attività ausiliarie.

## Sezione 4

**Caratteristiche**

1. L'elenco seguente delle caratteristiche indica, ove necessario, i tipi di unità statistica per i quali vanno elaborate le statistiche. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all'allegato 1. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento devono essere equiparati a detto anno di riferimento.
2. Caratteristiche demografiche e delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per i fondi pensione autonomi):

Codice	Descrizione	Osservazioni
	<b>Dati strutturali</b>	
11 11 0	<i>Numero di imprese</i>	
11 11 8	Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti	
11 11 9	Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza degli iscritti	
11 61 0	Numero di forme pensionistiche	Facoltativo
	<b>Dati contabili: conto profitti e perdite (entrate e uscite)</b>	
12 11 0	<i>Fatturato</i>	
48 00 1	Contributi pensionistici versati dagli iscritti	
48 00 2	Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro	
48 00 3	Trasferimenti in entrata	
48 00 4	Altri contributi pensionistici	

Codice	Descrizione	Osservazioni
48 00 5	Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita	
48 00 6	Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita	
48 00 7	Contributi pensionistici a piani ibridi	
48 01 0	Proventi da investimenti (FP)	
48 01 1	Guadagni e perdite in conto capitale	
48 02 1	Indennizzi da ricevere	
48 02 2	Altri redditi (FP)	
12 12 0	<i>Valore della produzione</i>	
12 14 0	<i>Valore aggiunto ai prezzi di base</i>	Facoltativo
12 15 0	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	
48 03 0	Spesa complessiva in materia di pensioni	
48 03 1	Erogazioni in forma di rendita	
48 03 2	Erogazioni in forma di capitale	
48 03 3	Trasferimenti in uscita	
48 04 0	Variazione netta delle riserve tecniche	
48 05 0	Premi assicurativi da pagare	
48 06 0	Totale delle spese d'esercizio	
13 11 0	<i>Acquisti complessivi di beni e servizi</i>	
13 31 0	<i>Costi del personale</i>	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	
48 07 0	Totale delle imposte	
	<b>Dati sullo stato patrimoniale: attivo</b>	
48 11 0	Terreni e fabbricati (FP)	
48 12 0	Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)	
48 13 0	Azioni ed altri titoli a reddito variabile	
48 13 1	Azioni quotate su un mercato regolamentato	
48 13 2	Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI	
48 13 3	Azioni non quotate pubblicamente	
48 13 4	Altri titoli a reddito variabile	
48 14 0	Unità di organismi d'investimento del risparmio	
48 15 0	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	
48 15 1	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso emessi dalle pubbliche amministrazioni	Facoltativo
48 15 2	Altre obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	Facoltativo
48 16 0	Quote in investimenti comuni (FP)	
48 17 0	Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove	
48 18 0	Altri investimenti	
48 10 0	Investimenti complessivi dei fondi pensione	
48 10 1	Investimenti complessivi nell'impresa promotrice	
48 10 4	Investimenti complessivi ai valori di mercato	
48 20 0	Altre attività	

Codice	Descrizione	Osservazioni
	<b>Dati sullo stato patrimoniale: passivi</b>	
48 30 0	Patrimonio	
48 40 0	Riserve tecniche nette (FP)	
48 50 0	Altre passività	
	<b>Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione</b>	
48 61 0	Ripartizione geografica del fatturato	
48 62 0	Azioni ed altri titoli a reddito variabile ripartiti per ubicazione	Facoltativo
48 63 0	Investimenti complessivi ripartiti per ubicazione	Facoltativo
48 64 0	Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro	
	<b>Dati sull'occupazione</b>	
16 11 0	Numero di persone occupate	
	<b>Dati residui</b>	
48 70 0	Numero di iscritti	
48 70 1	Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita	
48 70 2	Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita	
48 70 3	Numero di iscritti a piani ibridi	
48 70 4	Numero di iscritti attivi	
48 70 5	Numero di differiti	
48 70 6	Numero di pensionati	

3. Caratteristiche delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per imprese con fondi pensione non autonomi):

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 15 0	Numero di imprese con fondi pensione non autonomi	
48 08 0	Fatturato dei fondi pensione non autonomi	Facoltativo

#### Sezione 5

##### Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2002.

#### Sezione 6

##### Elaborazione dei risultati

1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 2, sono ripartiti in base al livello a 4 cifre (classi) della NACE REV. 1.
2. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 3, sono ripartiti in base al livello di sezione della NACE REV. 1.

#### Sezione 7

##### Trasmissione dei risultati

I risultati devono essere trasmessi entro dodici mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento.

#### Sezione 8

##### Comitato delle assicurazioni

La Commissione informa il comitato delle assicurazioni circa l'attuazione del presente modulo e di tutte le misure d'adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

## Sezione 9

**Studi pilota**

Per le attività contemplate dal presente allegato la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:

## 1) Informazioni più approfondite sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione:

Codice	Descrizione	Osservazioni
<b>11 71 0</b>	<b>Numero di imprese con iscritti in altri paesi SEE</b>	
11 72 0	Numero di imprese con iscritti attivi in altri paesi SEE	
<b>48 65 0</b>	<b>Ripartizione geografica del numero di iscritti per sesso</b>	
48 65 1	Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita	
48 65 2	Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita	
48 65 3	Ripartizione geografica del numero di iscritti a piani ibridi	
48 65 4	Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi	
48 65 5	Ripartizione geografica del numero di differiti	
48 65 6	Ripartizione geografica del numero di pensionati	
48 65 7	Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità	
<b>48 70 7</b>	<b>Numero di iscritti di sesso femminile</b>	

## 2) Informazioni supplementari sui fondi pensione non autonomi:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 15 1	Numero di imprese con fondi pensione non autonomi, ripartito per classi di ampiezza degli iscritti	
48 40 1	Riserve tecniche nette dei fondi pensione non autonomi	
48 72 0	Numero di iscritti dei fondi pensione non autonomi	
48 66 1	Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi a fondi pensione non autonomi	
48 66 2	Ripartizione geografica del numero di differiti iscritti a fondi pensione non autonomi	
48 66 3	Ripartizione geografica del numero di pensionati che percepiscono una pensione da un fondo pensioni non autonomo	
48 66 4	Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità da un fondo pensioni non autonomo	
48 09 0	Pagamenti pensionistici dei fondi pensione non autonomi	

## 3) Informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale.

Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

## Sezione 10

**Periodo di transizione**

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5. Tale periodo può essere prorogato fino a tre anni secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2057/2002 DEL CONSIGLIO  
dell'11 novembre 2002**

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea e la Repubblica d'Angola hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola <sup>(3)</sup> al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso di prorogare per un periodo di tre mesi il protocollo attuale mediante accordo in forma di scambio di lettere siglato il 26 aprile 2002, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.
- (4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo scaduto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa

<sup>(1)</sup> Proposta del 10.7.2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 22.10.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.

le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo sulla pesca al largo dell'Angola tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento <sup>(4)</sup>.

*Articolo 2*

Le possibilità di pesca fissate pro rata temporis dall'articolo 1 sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- pescherecci per gamberetti:
  - Spagna: 6 550 tsl/mese in media annua, 22 unità
- pesca demersale:
  - Spagna: 1 650 tsl/mese in media annua
  - Portogallo: 1 000 tsl/mese in media annua
  - Italia: 650 tsl/mese in media annua
  - Grecia: 450 tsl/mese in media annua
- tonniere congelatrici con reti a circuizione:
  - Francia: 7 unità
  - Spagna: 11 unità
- pescherecci con palangari di superficie:
  - Portogallo: 5 unità
  - Spagna: 20 unità
- pesca di specie pelagiche:
  - Irlanda: 2 pescherecci.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. MIKKELSEN

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2058/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 novembre 2002**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	52,8
	204	47,0
	999	49,9
0707 00 05	052	101,3
	628	151,4
	999	126,3
0709 90 70	052	91,3
	204	110,3
	999	100,8
0805 20 10	204	78,0
	999	78,0
	0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052
999		65,4
0805 50 10		052
	388	47,5
	600	66,2
	999	61,5
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060
400		116,2
404		107,2
720		91,9
800		167,0
804		36,0
999		92,1
0808 20 50	052	109,6
	400	137,0
	720	96,5
	999	114,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2059/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 novembre 2002**

**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2002.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	21,33	158,40	193,75	13,57
1.40	Agli 0703 20 00	172,59	1 281,70	1 567,72	109,80
1.50	Porri ex 0703 90 00	56,55	419,97	513,68	35,98
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	34,86	258,88	316,65	22,18
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,20	558,00	39,08
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	42,28	313,98	384,05	26,90
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	34,84	258,73	316,47	22,17
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	84,02	623,96	763,20	53,45
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	443,26	3 291,78	4 026,35	282,00
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	113,95	846,22	1 035,06	72,49
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	54,23	402,73	492,60	34,50
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	277,29	2 059,21	2 518,73	176,41
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	299,50	2 224,18	2 720,51	190,54
1.210	Melanzane 0709 30 00	94,63	702,73	859,54	60,20

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	100,48	746,19	912,71	63,93
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	809,36	6 010,55	7 351,82	514,91
1.240	Peperoni 0709 60 10	129,81	964,00	1 179,12	82,58
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	75,25	558,84	683,55	47,87
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	119,39	886,61	1 084,46	75,95
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	163,64	1 215,21	1 486,39	104,11
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	76,99	571,73	699,31	48,98
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	45,97	341,39	417,57	29,25
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	46,38	344,46	421,33	29,51
2.60.3	— altre 0805 10 50	43,74	324,83	397,31	27,83
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	81,95	608,60	744,42	52,14
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	78,28	581,35	711,08	49,80
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	74,69	554,65	678,42	47,52

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	327,73	2 433,80	2 976,91	208,50
2.110	Cocomeri 0807 11 00	44,28	328,84	402,22	28,17
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	46,88	348,15	425,84	29,83
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	83,17	617,61	755,43	52,91
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	739,86	5 494,43	6 720,53	470,70
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	592,86	4 402,79	5 385,28	377,18
2.170	Pesche 0809 30 90	359,31	2 668,33	3 263,77	228,59
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	359,05	2 666,44	3 261,47	228,43
2.190	Prugne 0809 40 05	124,75	926,44	1 133,18	79,37
2.200	Fragole 0810 10 00	124,15	921,98	1 127,72	78,98
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 682,23	3 280,78	229,78
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	614,33	4 562,20	5 580,27	390,84
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	189,67	1 408,52	1 722,84	120,67
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	175,33	1 302,07	1 592,63	111,55
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	162,47	1 206,58	1 475,83	103,37
2.250	Litchi ex 0810 90 30	526,28	3 908,31	4 780,46	334,82

**REGOLAMENTO (CE) N. 2060/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 novembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2019/94 per quanto concerne i certificati richiesti per l'importazione dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2019/94 della Commissione, del 2 agosto 1994, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 396/96 <sup>(4)</sup>, prevede disposizioni particolari al fine di garantire la conformità del prodotto importato con la definizione del codice doganale concordata. Tali disposizioni includono un certificato emesso dall'industria americana della macinazione ad umido.
- (2) L'agenzia responsabile dell'emissione del suddetto certificato è stata sostituita da un'altra. Occorre pertanto modificare il nome e l'indirizzo figuranti in tale certificato. È inoltre opportuno prevedere nel certificato medesimo l'indicazione della data di rilascio.

(3) Deve essere inoltre previsto un periodo transitorio che consenta l'utilizzazione dei certificati emessi precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2019/94.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'allegato del regolamento (CE) n. 2019/94, il modello del «Certificate of Conformity» è sostituito dal modello che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

I certificati emessi in conformità del regolamento (CE) n. 2019/94 precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi.

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 203 del 6.8.1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 54 del 5.3.1996, pag. 22.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

**CORN REFINERS ASSOCIATION, INC.**  
**Washington, D.C.**

***Certificate of Conformity***

On behalf of the Corn Refiners Association, Inc., the undersigned confirms receipt of Producer's Certificates affirming that \_\_\_\_\_ of corn gluten feed (CN 2309 9020:

Quantity (Metric Tons)

residues from the manufacture of starch from maize) aboard the vessel \_\_\_\_\_, departing the United

Name of Vessel

States on or about \_\_\_\_\_, (I) were obtained

Date

From the wet-mill maize-refining process, (II), contain not more than: (a) 28 percent starch content (dry basis), (b) 40 percent protein content (dry basis), (c) 4.5 percent fat (dry basis, as measured by test method A of the Directive 84/4/EEC of 20 December 1983), and (d) 15 percent by weight screenings/cleanings from corn subsequently used for the manufacture of starch and starch products, it being understood that, for the use of yellow number 2 corn, the figure is up to 10 percent, **AND (III)** may contain residues from steepwater derived from the wet milling process and used in the manufacture of alcohol or other starch derived products which utilize steepwater as part of their manufacturing process and which were in existence in 1992, (the presence of which does not result in an increase in the feed value of the corn gluten feed).

\_\_\_\_\_  
 Signature

\_\_\_\_\_  
 Issue Date

Association Services Group/VERIS Consulting, LLC  
 11710 Plaza America Drive  
 Suite 300  
 Reston, VA 20190-4745

The Corn Refiners Association, Inc., 1701 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006, provides blank Producer's Certificates upon request to any corn wet milling company operating in the United States. The Corn Refiners Association, Inc., provides these certificates as a service to facilitate the export of U.S. corn gluten feed to the European Union. The Corn Refiners Association, Inc., has retained Association Services Group, a practice of the independent firm of VERIS Consulting, LLC and Johnson Lambert & Co., to verify the Association's receipt of these Producer's Certificates on a per vessel basis, as gathered and submitted by shipping companies conveying corn gluten feed to any Member State of the Union. This is neither a weight certificate for commercial trade purposes, nor an independent certification of product quality by either the Corn Refiners Association, Inc., or VERIS Consulting, LLC; it is intended solely to describe product that has been certified by producers and any commercial handlers for customs clearance purposes.

AUDIT CONTROL NO. 0001 RR

**REGOLAMENTO (CE) N. 2061/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 novembre 2002**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup>	ACP ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	Bangladesh ( <sup>4</sup> )	Basmati India e Pakistan ( <sup>5</sup> )	Egitto ( <sup>6</sup> )
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(<sup>1</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>5</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>6</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>7</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>8</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	264,00	416,00	264,00	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	213,23	222,89	264,20	301,81	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	234,57	272,18	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	29,63	29,63	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2062/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 20 novembre 2002**

**relativo alla ventisettesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2002 <sup>(4)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

- (2) Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.
- (3) L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto concerne la ventisettesima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 novembre 2002, non è dato alcun seguito alla gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 295 del 30.10.2002, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2063/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 novembre 2002**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 <sup>(4)</sup>. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,920 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 1/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA

del 5 giugno 2002

che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Bulgaria ai programmi comunitari

(2002/912/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra <sup>(1)</sup>, riguardante la partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Bulgaria può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in una vasta gamma di settori. Possono inoltre essere aggiunti altri settori di competenza comunitaria.
- (2) A norma dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione dovrebbe stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione della Bulgaria a dette attività.
- (3) Le condizioni specifiche di partecipazione a ciascun programma comunitario, comprese le implicazioni finanziarie, dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Comunità europee con le autorità competenti della Bulgaria,

DECIDE:

*Articolo 1*

La Bulgaria può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 30.12.1995, pag. 25.

*Articolo 2*

La Bulgaria contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

*Articolo 3*

I rappresentanti della Bulgaria possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Bulgaria contribuisce finanziariamente.

*Articolo 4*

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Bulgaria si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

*Articolo 5*

La Commissione e le autorità competenti della Bulgaria stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione della Bulgaria a ciascun programma comunitario, compreso il contributo finanziario. Qualora la Bulgaria chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale <sup>(2)</sup>, dette modalità e condizioni specifiche possono essere stabilite mediante un protocollo di finanziamento.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica per un periodo indeterminato.

Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

<sup>(2)</sup> GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

*Articolo 7*

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione sulla base dell'effettiva partecipazione della Bulgaria ad uno o più programmi comunitari.

*Articolo 8*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 giugno 2002.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

S. PASSY

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 2002

**relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002**

(2002/913/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea e la Repubblica d'Angola hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola <sup>(2)</sup> al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso di prorogare per un periodo di tre mesi il protocollo attuale mediante accordo in forma di scambio di lettere siglato il 26 aprile 2002, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto.
- (3) Grazie a tale scambio di lettere, i pescatori della Comunità fruiscono pertanto di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002.
- (4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. Occorre dunque firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato.
- (5) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo scaduto,

DECIDE:

*Articolo 1*

La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere, relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità

economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

L'accordo di cui all'articolo 1 è applicato su base provvisoria dalla Comunità a decorrere dal 3 maggio 2002.

*Articolo 3*

Le possibilità di pesca fissate pro rata temporis dall'articolo 1 sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- Pescherecci per gamberetti:
  - Spagna: 6 550 tsl/mese in media annua, 22 unità
- Pesca demersale:
  - Spagna: 1 650 tsl/mese in media annua
  - Portogallo: 1 000 tsl/mese in media annua
  - Italia: 650 tsl/mese in media annua
  - Grecia: 450 tsl/mese in media annua
- Tonnieri congelatrici con reti a circuizione:
  - Francia: 7 unità
  - Spagna: 11 unità
- Pescherecci con palangari di superficie:
  - Portogallo: 5 unità
  - Spagna: 20 unità
- Pesca di specie pelagiche:
  - Irlanda: 2 unità.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

<sup>(1)</sup> Proposta del 10.7.2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare (la)le persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. MIKKELSEN

---

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002**

*A. Lettera della Comunità*

Signor,

Mi prego confermare che per assicurare la proroga dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica dell'Angola e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi ad un nuovo protocollo, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002 è riconfermato il regime applicabile nel corso degli ultimi due anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2002;
- 2) nel periodo del regime provvisorio le licenze verranno concesse entro i limiti stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli stabiliti dall'allegato A, punto 2, del protocollo. I quantitativi massimi di cattura stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore per le navi adibite alla pesca di gamberetti saranno applicabili, pro rata temporis, durante il periodo del regime provvisorio.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere l'accordo del governo della Repubblica d'Angola sul contenuto della medesima.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*In nome della Comunità europea*

*B. Lettera del governo della Repubblica di Angola*

Signor,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi prego confermare che per assicurare la proroga dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica dell'Angola e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi ad un nuovo protocollo, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002 è riconfermato il regime applicabile nel corso degli ultimi due anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2002;
- 2) nel periodo del regime provvisorio le licenze verranno concesse entro i limiti stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli stabiliti dall'allegato A, punto 2, del protocollo. I quantitativi massimi di cattura stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore per le navi adibite alla pesca di gamberetti saranno applicabili, pro rata temporis, durante il periodo del regime provvisorio.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere l'accordo del governo della Repubblica d'Angola sul contenuto della medesima.»

Mi prego confermarLe che il regime proposto è accettabile per il governo della Repubblica d'Angola e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Repubblica d'Angola*

---